

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI CON
AUTOVETTURA approvato con del. C.C. 266 del 04.05.01, (modificato con deli. 34 del 22.05.02)**

INDICE

- Art. 1 - Definizione di servizio taxi
- Art. 2 - Disciplina del servizio
- Art. 3 - Numero e tipo degli autoveicoli da adibire al servizio
- Art. 4 - Commissione Consultiva
- Art. 5 - Vigilanza sul servizio
- Art. 6 - Licenza Comunale - Esercizio singolo o associato
- Art. 7 - Requisiti per il rilascio della licenza
- Art. 8 - Condizioni per l'esercizio della licenza in forma singola o associata
- Art. 9 - Sostituzione alla guida
- Art. 10 - Cause di impedimento al rilascio della licenza
- Art. 11 - Assegnazione di nuove licenze
- Art. 12 - Trasferimento delle licenze
- Art. 13 - Domanda per subentro nella titolarità della licenza
- Art. 14 - Inizio del servizio
- Art. 15 - Caratteristiche degli autoveicoli - verifica e revisione
- Art. 16 - Sostituzione dell'autoveicolo
- Art. 17 - Svolgimento del servizio
- Art. 18 - Luoghi di stazionamento
- Art. 19 - Stazionamento delle autovetture

Art. 20 - Turni di servizio

Art. 21 - Autovetture fuori servizio o fuori turno

Art. 22 - Tariffe

Art. 23 - Tassametro e contachilometri

Art. 24 - Prezzo del servizio e diritto al pagamento

Art. 25 - Comportamento del tassista durante il servizio: obblighi e divieti

Art. 26- Comportamento degli utenti

Art. 27 - Reclami

Art. 28 - Sanzioni

Art. 29 - Sospensione della licenza

Art. 30 - Revoca della licenza

Art. 31 - Decadenza della licenza

Art. 32 - Veicoli di scorta

Art. 33 - Servizi sussidiari ad integrazione trasporto di linea

Art. 34 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

Art. 35 - Disposizioni finali

Articolo 1 - Definizione di servizio taxi

1. Il servizio taxi svolto con autovettura è un autoservizio pubblico non di linea su strada che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Articolo 2 - Disciplina del servizio

1. Il servizio taxi, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82-86 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato per le parti in vigore:

- a) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- b) dalla L.R. 4 novembre 1998 n.124 “ norme urgenti per la istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge quadro n.21/1992”;
- c) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- d) dal D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) dal D.M. 19 novembre 1992 "Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi";
- f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
- g) dal D.Lvo 19 novembre 1997 n. 422 "Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale";
- h) dalle future norme che disciplineranno la materia;
- i) dalle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 3 - Numero e tipo degli autoveicoli da adibire al servizio

1. Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio taxi è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 4.

Articolo 4 - Commissione Consultiva

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle licenze, il Comune provvede con atto di Giunta Comunale, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione consultiva così composta:

- a) dal sindaco o assessore delegato al ramo, che la presiede;
- b) dal dirigente del servizio o suo delegato;
- c) da un rappresentante designato da ognuna delle organizzazioni di categoria che hanno rappresentanza nazionale;
- d) da un rappresentante delle associazioni degli utenti a livello locale.

2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

3. La Commissione elabora le proposte generali e particolari, svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

5. La Commissione dura quattro anni e rimane in carica fino alla nomina dei successori.

Articolo 5 - Vigilanza sul servizio

1. La vigilanza sull'esercizio del servizio taxi è affidata ai funzionari del Comune, nonché agli Agenti della Polizia Municipale e dalle altre Forze di Polizia, fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

Articolo 6 - Licenza Comunale - Esercizio singolo o associato

1. Per esercitare il servizio taxi occorre essere in possesso di apposita licenza comunale, rilasciata ai sensi della normativa vigente, per nuova concessione o trasferimento di licenza in atto, alle condizioni e con le modalità indicate dai successivi articoli.

2. La licenza comunale di esercizio è riservata strettamente al titolare che può esercitarla in forma singola od associata ed è riferita ad un singolo veicolo.

3. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi.

4. La licenza comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo; è sottoposta da parte del Comune a verifica biennale con decorrenza dalla data di rilascio per accertare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

5. Al termine del secondo anno deve essere presentata dal titolare una dichiarazione sostitutiva, a sensi della legge 15/68, attestante il permanere dei requisiti prescritti per il rilascio. Rimane ferma la facoltà del responsabile del procedimento di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessario.

6. Nel caso in cui il Comune abbia accertato il venire meno dei requisiti d'idoneità morale dovrà darne comunicazione alla C.C.I.A.A. presso la quale è istituito il ruolo provinciale dei conducenti.

Articolo 7 - Requisiti per il rilascio della licenza

1. Chi intende ottenere la licenza comunale per l'esercizio del servizio taxi deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità morale;

- b) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
- c) iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea presso la C.C.I.A.A.;
- d) proprietà o disponibilità in leasing del veicolo;
- e) cittadinanza italiana ovvero di un Paese dell'Unione Europea ovvero di altro Paese che

riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi pubblici non di linea di trasporto di persone nel proprio territorio;

- f) residenza ovvero domicilio in un comune compreso nel territorio della Regione;
- g) documentazione di eventuali titoli di preferenza o di precedenza stabiliti secondo le modalità del successivo art. 11 nel caso di nuova concessione.

Articolo 8 - Condizioni per l'esercizio della licenza in forma singola o associata

1. I titolari che vogliono esercitare in forma singola devono essere iscritti, nella qualità di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. I titolari di licenza che vogliono esercitare il servizio in forma associata possono:
 - a) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - b) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
3. E' consentito conferire la licenza agli organismi collettivi di cui sopra, ferma restando la titolarità in capo al conferente. Il conferimento, al predetto organismo collettivo, dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata.
4. Ai fini di cui al comma precedente è necessaria la seguente documentazione:
 - a) copia autenticata dell'atto con il quale viene conferita la licenza;
 - b) certificato della C.C.I.A.A. attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo. Detta certificazione sostituisce, per la durata del conferimento, il requisito dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 443/85.

5. L'ufficio comunale competente, dopo aver verificato la documentazione presentata, annota sulla licenza la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.

6. Il titolare è tenuto a comunicare all'ufficio comunale, per la successiva annotazione, il verificarsi del caso di recesso, decadenza od esclusione dall'organismo cui è stata conferita la licenza.

Nel caso di recesso, la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non dopo un anno dal recesso.

Articolo 9 - Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo provinciale dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti per il titolare:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. In caso di decesso del titolare della licenza, gli eredi minori, subentrati secondo la procedura di cui al successivo art. 12, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo provinciale dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento dell'età prevista dal Codice della Strada per la guida delle autovetture in servizio di taxi.

3. Il Comune, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, autorizza il titolare a farsi sostituire nella guida con specifico provvedimento.

4. La sostituzione alla guida si svolge sotto la solidale responsabilità del titolare della licenza e del sostituto, per quanto attiene alla regolarità e sicurezza del servizio e rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

5. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato:

- a) con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo

nazionale di lavoratori di categorie similari;

b) con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

6. I titolari di licenza possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, qualificati tali ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile, sempreché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti.

Questa eventualità viene comunicata al Comune affinché, preso atto della costituzione dell'impresa familiare, proceda all'annotazione sulla licenza.

Articolo 10 - Cause di impedimento al rilascio della licenza

1. Costituisce motivo di impedimento al rilascio della licenza comunale per l'esercizio del servizio taxi:

a) l'essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente licenza, da parte del Comune, nei quattro anni precedenti la data di pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarità;

b) l'aver trasferito licenza del Comune nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarità;

c) non essere in possesso del requisito di idoneità morale.

2. Il requisito di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:

a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;

b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;

c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;

d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il requisito dell'idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia

riabilitativa.

Articolo 11 - Assegnazione di nuove licenze (modificato con deli. 34 del 22.05.02)

1. Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione dei veicoli autorizzati al servizio taxi ai sensi dell'art. 3.
2. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi vengono assegnate attraverso pubblico concorso, bandito con specifica deliberazione della Giunta Comunale, aperto a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 e nei cui confronti non ricorrano le cause di impedimento di cui all'art. 10.
3. Il bando di concorso per l'assegnazione delle licenze deve contenere i seguenti elementi obbligatori:
 - a) numero delle licenze da rilasciare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri generali di preferenza;
 - c) termine entro il quale devono essere presentate le domande;
 - d) termine entro il quale deve essere convocata la commissione di esame per le valutazioni delle domande presentate;
 - e) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
 - f) indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nei precedenti art.7 e art.10.
4. Costituisce titolo preferenziale a parità di punteggio, avere esercitato il servizio taxi in qualità di sostituto alla guida per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.
5. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità devono essere coperti utilizzando la graduatoria stessa fino al suo esaurimento.
6. La Giunta Comunale nomina una commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze taxi. Detta commissione si compone di n.3 membri esperti del settore, tra cui il dirigente del servizio competente, che la presiede ed opera validamente con la presenza di tutti i suoi componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale.
7. La commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'albo pretorio del comune e nei locali ove si svolgono gli esami. La data degli esami deve essere comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a.r. da inviare al domicilio indicato nella domanda, entro un termine stabilito dalla commissione. La commissione prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande

stabilisce alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando. Debbono sempre essere ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel casellario giudiziale o da un attestato rilasciati dalla Prefettura del luogo di residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate. Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel comune o in altro territorio nazionale. Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci voti. Alla visione dei compiti scritti, alle interrogazioni orali e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi. In relazione alle domande presentate dai candidati relative all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, la Giunta Comunale provvede, se necessario, ad integrare la commissione con esperti nelle lingue prescelte dai candidati. In questo caso muta, proporzionalmente all'inserimento di nuovi commissari, il sistema di valutazione complessiva e delle singole prove.

8. La domanda per l'assegnazione delle licenze di taxi dovrà essere presentata all'ufficio protocollo del Comune ed indirizzata al Sindaco. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti, ovvero, ove consentito, da dichiarazioni sostitutive di cui alla Legge 04.01.1968 n.15 e successive modifiche ed integrazioni:

- a) certificato di iscrizione a ruolo;
- b) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal presente regolamento;
- d) certificazione medica di data non antecedente a tre mesi attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Per il rilascio della licenza il richiedente dovrà comprovare il possesso dei requisiti di cui all'art.7 del presente regolamento e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza di cui all'art.10 del presente regolamento.

9. Le materie d'esame per l'assegnazione della licenza riguardano: conoscenza del regolamento comunale d'esercizio; conoscenza degli elementi di toponomastica locale; elementi di diritto civile, commerciale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione.

10. La Giunta Comunale approva la graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame. Successivamente provvede all'assegnazione della licenza.

11. La commissione di concorso per quanto concerne il suo funzionamento e la disciplina della procedura concorsuale, si avvale di quanto dettato dallo specifico regolamento dei concorsi

cui l'Ente è dotato, approvato con atto deliberativo della G.M. n.90 del 20.04.1998 avente ad oggetto:” modifica al regolamento di disciplina dei concorsi e delle altre procedura di assunzione” e successive modifiche, nonché delle leggi disciplinanti la materia.

Articolo 12 - Trasferimento delle licenze

1. La licenza per l'esercizio del servizio taxi è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso del Comune, a soggetto dallo stesso designato purché in possesso dei prescritti requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età ;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

2. L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma, lettera c), deve essere fornita dal titolare o acquisita d'ufficio, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti.

Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, la riconsegna dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi dovrà avvenire entro dieci giorni dalla data di protocollo di arrivo del suddetto certificato. Il trasferimento della titolarità della licenza dovrà essere richiesto entro un anno dal verificarsi dell'evento.

3. In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita, ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della Legge n.21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti. Se il trasferimento non riesce a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è dichiarata decaduta e, eventualmente, messa a concorso.

4. Ove subentri nella licenza un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che la licenza venga sospesa per un periodo di dodici mesi, prorogabile fino ad massimo di ulteriori dodici mesi in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare della licenza; entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, la licenza non potrà più essere trasferita ad altro soggetto, ma dovrà essere restituita al Comune.

5. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso

pubblico e non può esserne trasferita altrà se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

6. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza della licenza, l'eventuale procedimento di trasferimento della licenza deve essere sospeso sino alla definizione del procedimento stesso.

Articolo 13 - Domanda per il subentro nella titolarità della licenza

1. Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio taxi, ai sensi del precedente art. 12, deve presentare domanda entro i termini previsti, in carta da bollo diretta al Sindaco, al competente ufficio comunale.

2. Nella domanda dovrà indicare:

- luogo e data di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- codice fiscale.

3. Dovrà inoltre dichiarare, sotto la sua personale responsabilità e con la consapevolezza delle sanzioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 per chi si rende responsabile di mendaci dichiarazioni:

- a) di avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo che intende adibire al servizio;
- b) di non avere trasferito licenza del Comune nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarità;
- c) di essere in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 7;
- d) di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca della licenza, da parte del Comune nei quattro anni antecedenti la pubblicazione del bando o di richiesta di subentro nella titolarità ;
- e) di non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio taxi ovvero di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

4. Alla domanda dovrà allegare richiesta di trasferimento sottoscritta dal titolare della licenza.

5. Qualora il richiedente sia uno degli eredi avente titolo al trasferimento della licenza, già intestata a titolare deceduto, ai sensi dell'art. 12 comma 3, dovrà indicare, sulla domanda, il rapporto

o il vincolo che lo univa al deceduto, e dichiarare, inoltre, che non esistono altre persone aventi pari titolo; in caso contrario dovrà allegare dichiarazione di assenso sottoscritta dalla o dalle persone aventi pari titolo.

6. La licenza, rilasciata sulla base delle informazioni risultanti dai commi precedenti, non abilita però immediatamente all'esercizio correlato alla stessa se non dopo l'avvenuta annotazione dell'immatricolazione del veicolo da parte della M.C.T.C. e del parere favorevole espresso dagli organi di vigilanza sulla ammissione al servizio dell'autovettura.

7. Entro sessanta giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, dalla data del rilascio della licenza il titolare dovrà esibire i seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;
- b) estremi di avvenuta immatricolazione del veicolo da parte della M.C.T.C.;
- c) copia polizza assicurativa R.C. relativa all'autovettura immatricolata.

8. E' facoltà dell'amministrazione comunale richiedere la presentazione di certificati e documenti attestanti il possesso dei requisiti e qualità oggetto delle dichiarazioni di cui sopra.

9. Il Comune provvederà d'ufficio all'accertamento del requisito di idoneità morale.

Articolo 14 - Inizio del servizio

1. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data del rilascio della licenza.

2. Qualora il richiedente, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza valido motivo, il comune dispone la decadenza della licenza.

3. Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta, essere prorogato per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.

4. La licenza deve essere sempre portata sull'autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, inoltre dovrà essere portato a bordo il certificato di iscrizione al ruolo del sostituto, nel caso di sostituzione alla guida ai sensi dell'art. 9, nonché quello dell'eventuale collaboratore familiare, adibito alla guida dell'autovettura.

5. La licenza dovrà essere restituita al Comune al suo cessare, per qualunque causa, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa, a seguito di sanzione disciplinare.

Articolo 15 - Caratteristiche degli autoveicoli - verifica e revisione

1. Le autovetture adibite al servizio taxi, devono portare sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta – taxi -;
2. Ogni autovettura deve essere munita di una targa, con la scritta in nero "servizio pubblico" e il numero d'ordine assegnato, del tipo stabilito dal Comune, che deve essere applicata sulla parte posteriore esterna del veicolo; all'interno deve essere esposto, in modo ben visibile agli utenti, un cartello indicante il numero d'ordine.
3. Il colore delle autovetture deve essere uniforme ed è individuato con decreto del Ministro dei Trasporti. Su entrambe le portiere anteriori, immediatamente al di sotto del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali, deve essere applicata una decalcomania raffigurante lo stemma della Città .
4. Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte degli organi comunali di vigilanza per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche di cui ai precedenti commi.

Tale verifica non può implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.

5. Ogni qualvolta gli organi comunali di vigilanza ritengano che un autoveicolo non risponda più ai requisiti, per i quali ottenne la carta di circolazione, dovranno informare l'ufficio comunale competente per il settore per la denuncia all'Ufficio della Motorizzazione Civile.
6. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della licenza a norma dell'art. 30.
7. Nell'autovettura in servizio è vietato fumare e il tassista è tenuto ad esporre l'apposito divieto.
8. La licenza taxi ha validità illimitata. Il titolare entro il 31 dicembre di ogni anno è tenuto a presentare all'ufficio comunale competente una dichiarazione, in carta libera di prosecuzione di attività. La suddetta dichiarazione deve contenere la sussistenza e la validità attuale ed invariata di tutti i documenti e i requisiti previsti per il rilascio della licenza di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Articolo 16 - Sostituzione dell'autoveicolo

1. Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche

necessarie allo svolgimento dell'attività, previa verifica da parte degli organi comunali di vigilanza.

2. A seguito della sostituzione, devono essere annotati sulla licenza i dati del nuovo veicolo.

Articolo 17 - Svolgimento del servizio

1. Il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad un'utenza indifferenziata.

2. Lo stazionamento avviene in luogo pubblico.

3. Il prelevamento dell'utente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale.

4. Nell'ambito del territorio comunale o comprensoriale, ove definito, la corsa è acquisita:

a) nei luoghi di stazionamento già definiti nel presente atto regolamentare;

b) mediante sistemi di chiamata via radio, con attivazione del tassametro dal più vicino posto di sosta;

c) al di fuori dei luoghi di stazionamento quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito; in tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada.

5. All'interno dell'area comunale o comprensoriale la prestazione del servizio è obbligatoria. L'accesso in strade private delimitate da cancelli, nonché in androni, portoni e cortili può essere rifiutato in caso di evidente difficoltà o pericolosità, a causa di ristrettezza, pendenza o cattivo stato del fondo stradale.

6. Negli ambiti ferroviari il Comune, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione nei suddetti ambiti e in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto persone, può consentire la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico alle autovetture in servizio di noleggio con conducente.

La sosta deve avvenire in aree diverse da quelle destinate al servizio taxi e comunque da loro chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.

Articolo 18 - Luoghi di stazionamento

1. Vengono determinati i seguenti luoghi di stazionamento nell'ambito del territorio comunale, contraddistinti da apposizione della relativa segnaletica stradale:

- a) Piazzale antistante l'ingresso della stazione ferroviaria per un totale di n.3 posteggi;
 - b) Parcheggio zona Rotonda Nilo per un totale di n.2 posteggi.
2. Ogni luogo di stazionamento è indicato da apposita segnalazione orizzontale e verticale e dotato di idonei sistemi di sicurezza e degli strumenti necessari allo svolgimento del servizio.
 3. La scelta dei posteggi nei luoghi a ciò destinati è libera ai titolari di licenza, nei limiti dei posti disponibili in ciascuno dei luoghi stessi.
 4. Qualora ricorrano speciali esigenze di ordine pubblico o di viabilità , gli incaricati della sorveglianza del servizio possono far spostare temporaneamente in altra posizione limitrofa ciascuna autovettura oppure limitare il numero delle auto sostanti o vietare del tutto la sosta in una o più stazioni e disporre che un certo numero sia presente in qualsiasi ora in un determinato luogo.

Articolo 19 - Stazionamento delle autovetture

1. In ogni stazione le autovetture devono prendere posto l'una dopo l'altra, secondo l'ordine di arrivo nel rispetto dell'ordine numerico del posteggio, e devono avanzare a misura che quelle precedenti lascino disponibile il posto, rimanendo così stabilito anche l'ordine di successione.

Articolo 20 - Turni di servizio

1. I turni di lavoro dovranno essere strutturati in modo da garantire il servizio per 24 ore. Il servizio sia diurno che notturno deve essere espletato senza interruzione dallo stesso conducente che lo ha iniziato, tranne nel caso di collaborazione familiare. Gli esercenti il servizio taxi sono tenuti entro il 31 dicembre di ogni anno a comunicare al competente ufficio comunale i turni di servizio applicati per l'anno successivo.
2. Le autovetture dovranno recare ben visibili mediante un apposito strumento o mezzo indicativo stabilito, l'apposito contrassegno indicante il turno di servizio ed il turno festivo settimanale.
3. I titolari di licenza possono usufruire di un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi annui.

Articolo 21 - Autovetture fuori servizio o fuori turno

1. Quando le autovetture non sono in servizio possono effettuare la prestazione solo su chiamata diretta.
2. Le autovetture sono considerate fuori turno quando:
 - a) sia scaduto il termine del turno di servizio;
 - b) avvengano guasti all'autoveicolo o il tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente;
 - c) vengano ritirate durante il servizio le licenze comunali di esercizio.

Articolo 22 - Tariffe

1. Il servizio taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe determinate dal Comune.
2. Le tariffe sono approvate e/o modificate con deliberazione della Giunta Comunale.
3. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra-urbano.

La tariffa chilometrica extra-urbana si applica esclusivamente quando la corsa ha termine oltre i limiti urbani.

4. Il tariffario scritto in lingua italiana, inglese, francese e tedesca, e vidimato dal competente ufficio comunale, deve essere esposto all'interno delle autovetture in modo ben visibile agli utenti.

Articolo 23 - Tassametro e contachilometri

1. Ogni autovettura deve essere munita di tassametro omologato, collocato in posizione tale da garantire all'utente la massima visibilità delle registrazioni, dalla cui lettura è deducibile il corrispettivo da pagare.
2. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portato a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.
3. Il dispositivo può prevedere, oltre alla tariffa base, una o più posizioni per eventuali tariffe complementari, delle quali saranno attivabili solamente quelle autorizzate ai sensi dell'art. 22. La sequenza delle operazioni delle differenti tariffe dovrà essere sempre progressiva in senso crescente

ed il ritorno ad una tariffa inferiore non dovrà essere possibile se non previo azzeramento di ogni cifra precedentemente registrata.

4. La presenza dei dispositivi atti a bloccare il funzionamento dello strumento, con o senza visualizzazione della somma registrata, è subordinata alla condizione che la ripresa del funzionamento possa avvenire solamente previo azzeramento della somma stessa.

5. In caso si dovesse provvedere alla spiombatura del tassametro per riparazioni allo strumento o ad altri organi dell'autovettura o in caso di rottura del sigillo, il conducente è tenuto a darne comunicazione, anche telefonica, all'ufficio comunale competente per il settore e a sospendere il servizio fino al nuovo collaudo, con conseguente ripiombatura.

6. In caso di guasto al tassametro, il conducente deve sospendere immediatamente il servizio ponendo i segnali d'uso di "fuori servizio".

7. Qualora il guasto avvenga mentre l'autoveicolo è in servizio, il conducente deve condurre a destinazione il passeggero riscuotendo il prezzo della corsa in base al percorso chilometrico effettuato.

8. I veicoli adibiti al servizio taxi devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.

9. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

10. Il tassametro deve essere sottoposto a visite periodiche tese ad accertare il regolare funzionamento. A questo scopo una volta all'anno deve essere presentata una attestazione, a firma di tecnico abilitato relativa alla corretta omologazione del tassametro, a totale cura e spesa del titolare. Per ogni nuovo rilascio di licenza o sostituzione di autovettura o adeguamento delle tariffe o riparazione dell'autovettura il tassametro dovrà essere rimesso a norma e piombato, nonché munito di apposito dispositivo che impedisca, una volta indicato il tipo di tariffa, di poterla modificare durante la corsia.

11. La piombatura del tassametro dovrà avvenire secondo i criteri e le modalità indicate dal Comune; le spese relative all'effettuazione di tali operazioni sono a carico del titolare della licenza stessa.

12. Qualora il titolare della licenza per il servizio di taxi dovesse procedere alla sostituzione del tassametro e all'effettuazione di operazioni di manutenzione dello stesso, dovrà darne tempestiva comunicazione in forma scritta, al competente ufficio comunale ai fini dell'osservanza dei precedenti punti 10 e 11 del presente articolo.

Articolo 24 - Prezzo del servizio e diritto al pagamento

1. Il prezzo del servizio è quello che risulta dal tassametro e dalla tariffa.
2. Se il tassametro non è stato erroneamente messo in funzione, il tassista è tenuto a richiedere esclusivamente il diritto fisso di chiamata, salvo altro accordo con l'utente.
3. Se la corsa deve essere necessariamente interrotta per cause non imputabili al conducente, questi, potrà esigere soltanto il prezzo segnato dal tassametro al momento della fermata.
4. Quando il passeggero, nel luogo di arrivo, intende disporre ulteriormente del taxi, il conducente è tenuto a mantenere il tassametro inserito. Se il passeggero desidera abbandonare temporaneamente la vettura, mantenendola a propria disposizione, il conducente ha diritto ad esigere la quota segnata dal tassametro ed a concordare inoltre il deposito di una somma calcolata sulla base del tempo di sosta per la tariffa oraria. L'utente deve essere informato della disposizione di cui al presente comma al momento della richiesta di attesa.

Articolo 25 - Comportamento del tassista durante il servizio: obblighi e divieti

1. Nell'esercizio della propria attività il tassista, oltre agli obblighi sanciti da altri specifici articoli del presente regolamento, ha l'obbligo di:
 - a) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - b) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dall'Autorità comunale;
 - c) anche nel caso di fuori turno, accettare servizi richiesti, per motivi di ordine pubblico, dagli agenti di Polizia Municipale e da altri agenti della Forza Pubblica;
 - d) effettuare, anche nel caso di fuori servizio, il trasporto di persone ferite o colte da malore sulla pubblica via; eccettuati i casi manifesti o dichiarati di malattia o situazione pericolosa, o contagiosa o di ubriachezza manifesta o alterazione da sostanze psicotrope, per i quali è tenuto comunque ad avvertire il servizio di pronto soccorso o altre istituzioni competenti;
 - e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - f) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - g) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il taxi entri in avaria su strada extraurbana;
 - h) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dal cliente

all'interno del veicolo;

- i) rilasciare al cliente la ricevuta o fattura, se richieste, attestanti il prezzo pagato per il trasporto;
 - j) attrezzare l'autovettura per soddisfare le richieste dell'utente anche in caso di neve;
 - k) comunicare al competente ufficio comunale le variazioni di indirizzo e numero telefonico;
 - l) durante le soste sul luogo di stazionamento stare al posto di guida o nelle immediate vicinanze dell'autovettura, in condizione di partire alla richiesta di servizio. Eventuali motivate assenze dovranno essere contenute in un limite massimo di 30 minuti e segnalate con cartellino indicante la situazione di temporaneamente fuori servizio e con disco orario. A tal fine è permessa a titolo gratuito la sosta in tutte le zone consentite;
 - m) trasportare gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
 - n) informare l'ufficio competente entro il giorno successivo la data di inizio della sospensione del servizio, mediante comunicazione scritta o telefonica, fatto salvo successiva comunicazione scritta, indicando il motivo e la durata.
2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è vietato:
- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa, tranne i casi di apprendistato a seguito di trasferimento della licenza previa autorizzazione del Comune;
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo, salvo i casi che possono compromettere la sicurezza o l'igiene;
 - e) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
 - f) effettuare servizi con il tassametro non inserito;
 - g) negare il trasporto per un numero di persone comprese nel limite massimo di posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
 - h) lasciare l'autovettura sul luogo di stazionamento al di fuori dell'orario di lavoro;
 - i) fumare o mangiare durante la corsa;
 - j) tenere in funzione, durante il trasporto di passeggeri e senza l'assenso di questi, apparecchi radiofonici o altri mezzi di diffusione sonora diversi dai dispositivi di lavoro;

- k) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvo la rivalsa nei confronti delle persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- l) consumare i pasti durante il posteggio all'interno del veicolo.

Articolo 26- Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio di taxi è fatto divieto di:
 - a) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone superiore a quanto stabilito dalla carta di circolazione;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
 - d) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada;
 - f) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
 - g) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
 - h) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;
 - i) fumare durante la corsa.
2. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

Articolo 27 - Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale; l'indirizzo ed il numero di telefono dell'ufficio comunale cui indirizzare i reclami dovrà essere inserito, in modo ben visibile, nel tariffario presente sull'autovettura.

Articolo 28 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 86, commi 2 e 3; del D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con le sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento, nonché qualora ne ricorrano i presupposti, con le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della licenza. Le sanzioni devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n.689 e successive modificazioni. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza.

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di L. 100.000 (EURO 51,646) ad un massimo di L. 600.000 (EURO 309, 878), per le seguenti violazioni:

- a) violazione dell'art. 14 comma 4, per mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo del sostituto alla guida o del collaboratore familiare;
- b) violazione dell'art. 15, per mancato rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilità delle autovetture;
- c) mancato rispetto degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 25;
- d) mancata segnalazione di guasti di tassametro e di contachilometri, così come previsto dall'art. 23;
- e) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono dell'Ufficio cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 27
- f) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'art. 9;
- g) violazione dell'art. 17, per prelevamento dell'utente o inizio del servizio al di fuori dell'area comunale o comprensoriale;
- h) prestazione del servizio con il tassametro non in conformità con quanto previsto dall'art. 23 o con il dispositivo di segnalazione di tariffa complementare non funzionante o con il tassametro spiombato;
- i) violazione dell'art. 20, relativo al mancato rispetto dei turni di servizio;
- j) violazione dell'art. 17 relativo alle modalità di acquisizione della corsa;
- k) inosservanza delle norme in materia di tariffe di cui all'art. 24.

4. Il mancato rispetto del divieto di fumare è sanzionato ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 29 - Sospensione della licenza

1. La licenza è sospesa dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
 - a) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come individuate all'art. 34 e successive disposizioni;
 - b) violazione dell'art. 17 comma 5, per mancata prestazione del servizio;
 - c) violazione di norme anche di diversa natura, per la terza volta nell'arco dell'anno, per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 28, lettere da a) a k);
 - d) inosservanza delle tariffe, accertata per la seconda volta nell'arco di due anni.
2. Il Comune dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 30 - Revoca della licenza

1. Il Comune dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
 - a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di più licenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 3;
 - b) quando in capo al titolare della licenza vengano a mancare i requisiti di cui all'art. 7;
 - c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze così come previsto all'art. 12;
 - d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 29;
 - e) per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;
 - f) per non avere messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di

conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 15 comma 6;

g) inosservanza delle tariffe, accertata per la terza volta nell'arco di tre anni;

2. Del provvedimento dovrà essere informato l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per la conseguente revoca della carta di circolazione.

Articolo 31 - Decadenza della licenza

1. La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con l'obbligo del Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:

a) per non avere comprovato, nel termine di cui all'art. 13 comma 8, del presente regolamento, il possesso dei requisiti nel medesimo articolo prescritti;

b) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall'art. 14 comma 1;

c) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;

d) per morte del titolare della licenza, salvo quanto disposto dall'art. 12 comma 3.

2. Del provvedimento dovrà essere informato l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per la conseguente revoca della carta di circolazione.

Articolo 32 - Veicoli di scorta

1. Nell'ambito organizzativo del servizio taxi, il Comune può definire, con pianta organica distinta, in soprannumero rispetto all'organico, il numero delle licenze da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo.

2. Il Comune stabilirà, contemporaneamente le condizioni per la loro assegnazione ed i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

3. Il veicolo fermo per motivi tecnici, potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura avente tutte le caratteristiche d'idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio di taxi.

4. Le vetture devono essere di proprietà o in disponibilità agli organismi previsti dall'art. 8 comma 2 del presente regolamento.

5. Tali autovetture, chiamate di scorta ed identificabili con specifico numero, saranno abbinate a licenze non cedibili a terzi, rilasciate esclusivamente agli organismi di cui al precedente comma 4 operanti nel territorio del Comune.

Articolo 33 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

1. Previa autorizzazione dell'ente competente al rilascio della concessione di linea, i mezzi in servizio taxi possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea stessi.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dal Comune in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il tassista, o consorzio o cooperative di tassisti.

Articolo 34 - Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. Il servizio taxi è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap; la causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione.
2. Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti disabili e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei disabili è effettuato gratuitamente. Qualora il soggetto disabile utilizzi un buono taxi gli eventuali accompagnatori verranno trasportati senza ulteriore spesa dall'inizio alla fine della corsa.
3. Qualora il disabile non fosse presente all'indirizzo indicato al momento della richiesta del servizio, il tassista dovrà provvedere a suonare il campanello di casa del nominativo del disabile, segnalando allo stesso l'arrivo dell'autovettura e che l'attesa sarà al massimo di cinque minuti.
4. Il titolare della licenza può adibire al servizio esclusivamente il veicolo di cui all'art. 54 lett. a) del D.Lvo 285/92; però se il numero di veicoli attrezzati al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità risulta insufficiente a coprire le richieste di servizio, il Comune si riserva di indicare, con successivo separato provvedimento, un congruo numero di licenze esistenti che dovranno essere necessariamente dotate di veicoli attrezzati e contestualmente dettare ulteriori specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

Articolo 35 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio, alle disposizioni espressamente richiamate all'art. 2 del regolamento stesso. Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale, si intendono abrogati i regolamenti e tutte le disposizioni in materia

precedentemente emanate dall'amministrazione comunale, fatto salvo l'atto deliberativo di G.M. n.170 del 04.07.2000 sino a successive modifiche.